

TI_GERICHTE 11.2003.20 vom 21. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.20

FR: TI_GERICHTE 11.2003.20 du 21 février 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2003.20 del 21 febbraio 2005

Regeste

autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del- 1'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424 a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è di per sé ricevibile.

E. 2

Con le sue osservazioni all'appello CO 2 ha prodotto nuovi documenti (due attestati di carenza beni del 14 aprile 2000 da lei ottenuti a carico della curatelata, l'uno per fr. 93 389.40 e l'altro per fr. 2327.80, copia dell'atto pubblico di compravendita immobiliare intercorso fra la curatelata e gli appellanti il 13 aprile 1993, la sentenza del Tribunale federale 4P.276/1998 del 16 febbraio 1999). Di per sé, tali atti sono ammissibili in virtù dell'art. 424 a cpv. 2 CPC, ma non sussidiano ai fini del giudizio. Del resto, lo stato di insolvenza in cui si trovava la curatelata nel 2000, l'avvenuta vendita ad AP 1 e A_____ della proprietà (quota di un mezzo) sulla particella n. 448 RFD di _____ e l'esito della causa intentata da CO 2 il 22 ottobre 1993 contro la madre non sono litigiosi. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione dell'attuale sentenza.

E. 3

L'autorità di vigilanza ha ritenuto anzitutto che la “richiesta d'intervento e/o ricorso” del 6 marzo 2001 introdotta da AP 1 andasse trattata come ricorso contro l'operato della Delegazione tutoria e fosse tempestiva, alla stessa stregua del ricorso presentato il 9 aprile 2001 da AP 1 e dalla CE 1, indipendentemente dalla domanda di restituzione in intero ivi contenuta. Nel merito la Sezione degli enti locali ha rilevato che, di per sé, una cessione di credito è un atto di amministrazione ordinaria e non richiede autorizzazione a norma dell'art. 421 CC. Quando non v'è certezza sull'esistenza e l'ammontare del credito (cessione pro solvendo), tuttavia, l'atto può apparire straordinario, sicché in concreto la curatrice aveva agito correttamente. Quanto al problema di sapere se nel caso specifico l'operazione risultasse nell'interesse della curatelata (ciò che i ricorrenti negavano), l'autorità di vigilanza ha ricordato che la cessione tacitava CO 2 nella sola misura in cui questa fosse effettivamente riuscita a riscuotere crediti della madre, affrontando il rischio di eventuali processi. Inoltre la cessione comportava la sospensione delle procedure d'incasso da lei avviate contro la curatelata, senza che quest'ultima garantisse la bontà dei crediti ceduti. Per di più, _____ avrebbe beneficiato dell'azzeramento del debito nei confronti della

figlia e fors'anche di eventuali eccedenze d'incasso. Che la figlia potesse intervenire negli affari passati di lei poco importava, la curatela essendo stata istituita per salvaguardare il patrimonio di _____, non per evitare diatribe familiari. E siccome nella fattispecie la cessione procurava alla curatelata solo vantaggi, l'autorità di vigilanza ha respinto entrambi i ricorsi.

E. 4

Gli appellanti insistono nel sostenere che la cessione di credito pregiudicava gli interessi della curatelata, la quale si sarebbe vista corrispondere un'eventuale eccedenza solo dopo compensazione del debito nei confronti della cessionaria, oltre che di tutte le spese giudiziarie e d'incasso. Quanto alle procedure esecutive nei confronti della curatelata, la cessionaria aveva già escusso la madre fino a ottenere un attestato di carenza beni. A parere degli appellanti inoltre la cessione ledeva la libera amministrazione dei beni da parte della madre negli anni precedenti l'istituzione della curatela, il tutto senza che _____ fosse stata nemmeno interpellata, sicché la cessione tornava a solo vantaggio della cessionaria. Stando poi agli appellanti, in concreto la cessione non era sufficientemente determinata né determinabile e, data la sua ampiezza, corrispondeva a un'autorizzazione generale, giuridicamente inammissibile. Per tacere del fatto che – a loro avviso – l'istituzione di una curatela amministrativa non era necessaria, poiché _____ riceveva già tutta l'assistenza medica nella casa per anziani in cui era ricoverata, donde seguiva i suoi affari con l'aiuto del figlio. Con la cessione la curatrice aveva quindi abdicato alle proprie funzioni, permettendo a CO 2 di interferire a suo esclusivo tornaconto negli affari della curatelata.

E. 5

Litigiosa è, nel caso in esame, la legittimità della cessione a CO 2, autorizzata il 28 marzo 2000 dalla Commissione tutoria regionale 8 (act. 20, allegato A) e firmata dalla curatrice il 29 marzo 2000 (act. 1, allegato A), di tutti i crediti che _____ aveva nei confronti degli appellanti. _____ è deceduta in pendenza di appello, il 30 aprile 2004. Quel giorno i suoi eredi – C _____, AP 1 e CO 2 – hanno acquisito così, per legge, l'universalità della successione (art. 566 cpv. 1 CC). C _____ e AP 1 hanno poi rinunciato all'eredità (art. 566 cpv. 1 CC), sicché unica erede è rimasta CO 2, come risulta dal certificato ereditario del 20 agosto 2004. In tal modo CO 2 si è vista riunire tutti gli attivi e i passivi della defunta nelle sue mani. Sapere se la nota cessione di credito sia valida è, nelle condizioni descritte, una questione superata. Sola erede di _____, CO 2 è ormai legittimata a far valere tutte le pretese della successione nel modo che meglio le aggrada. Privo di interesse giuridico, l'appello va dunque stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Ciò posto, rimane da statuire sull'attribuzione delle spese e delle ripetibili.

E. 6

Ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico (cioè pratico e attuale), si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; v. anche: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351 CPC). Il tribunale giudica pertanto con motivazione sommaria, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (cfr. DTF 123 II 288 consid. 5, 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). La questione è di sapere, a tal fine, quale sarebbe verosimilmente stato l'esito dell'appello se la procedura non fosse divenuta caduca

o non risultasse superata dagli eventi. Sempre che – con ogni evidenza – la caducità o la mancanza d'interesse non sia riconducibile al comportamento di una parte. Chi per motivi suoi provoca lo stralcio della causa, in effetti, non può pretendere di veder addebitare gli oneri del processo all'avversario. Nella fattispecie v'è da domandarsi se ciò non sia il caso: rinunciando per loro scelta alla successione fu _____, gli appellanti hanno fatto sì che CO 2 divenisse unica erede della madre. Mal si comprenderebbe dunque perché i costi dell'appello andrebbero a carico di lei. Sia come sia, si volesse anche da ciò prescindere, il risultato non muterebbe per le ragioni in appresso.

E. 7

Il curatore designato per amministrare una sostanza (art. 393 e 419 CC) è in dovere di pagare i debiti e di riscuotere i crediti del curatelato. Nel caso specifico si desume dal rendiconto finanziario del 1999, redatto dalla curatrice il 17 febbraio 2000, che _____ doveva alla figlia CO 2 fr. 98 048.70 (act. 25, 2° allegato, pag. 3), mentre verso il figlio AP 1 e la nuora A _____ essa aveva una spettanza di fr. 68 300.– complessivi (fr. 29 000.– più fr. 39 300.–: doc. 25, 2° allegato, pag. 3 in fondo). Certo, il 19 settembre 1999 costoro avevano esibito alla curatrice un documento in cui la madre dichiarava di rinunciare a qualsiasi pretesa nei loro confronti, ma di tale atto avevano rifiutato di rilasciare copia (loc. cit.). Per di più, secondo CO 2, AP 1 e A _____ dovevano ancora versare alla madre fr. 110 000.– per l'acquisto della quota di comproprietà sulla particella n. 448 RFD di _____ (loc. cit.). Alla curatrice incombeva perciò di tacitare CO 2, la quale il 16 febbraio 1999 aveva ottenuto causa vinta fin davanti al Tribunale federale, e di intraprendere i passi necessari per chiarire la posizione di AP 1 e A _____. Il problema era che la curatelata si trovava in condizioni economiche difficili, come aveva avuto modo di rilevare anche la Delegazione tutoria di _____ nella sua decisione del 16 novembre 1999 (sopra, lett. C; act. 24 nel mezzo). Tant'è che il 31 dicembre 1999 la situazione patrimoniale di lei accusava un passivo di fr. 92 727.50 (act. 25 a metà).

E. 8

Come la curatrice avrebbe potuto procurarsi i mezzi, nelle circostanze illustrate, per pagare i debiti e salvaguardare i crediti di _____ gli appellanti non spiegano. Cedendo a CO 2 le pretese della curatelata verso AP 1 e A _____, per converso, la curatrice conseguiva simultaneamente un duplice obiettivo: da un lato faceva sì che la cessionaria procedesse da sé al recupero del proprio credito, sopportando il rischio dell'operazione; dall'altro, che AP 1 e A _____ fossero tenuti a corrispondere quanto effettivamente avrebbero ancora dovuto pagare alla curatelata. La cessione dovendosi intendere – ciò che gli appellanti non contestano – pro solvendo, tutto quel che CO 2 avrebbe ricavato oltre alla compensazione del proprio credito sarebbe toccato alla madre. È vero che le spese dell'incasso (compresi gli eventuali costi processuali) sarebbero andate a carico di quest'ultima, ma è vero altresì che costei avrebbe dovuto affrontare analoghi esborsi ove avesse proceduto verso AP 1 e A _____ personalmente, rischiando finanche una perdita in caso di insuccesso (mentre in caso di soccombenza CO 2 avrebbe dovuto assumere lei medesima l'alea della propria iniziativa). Pretendere in simili condizioni che la cessione non fosse nell'interesse della curatelata non è serio. Tutt'al più la cessione poteva comportare vantaggi anche per la cessionaria, ma ciò non pregiudicava affatto gli interessi della curatelata.

E. 9

Secondo i ricorrenti, _____ avrebbe dovuto consentire alla cessione litigiosa. Ora, una curatela non influisce sulla capacità civile dell'interessato (art. 417 cpv. 1 CC). A supporre che nella fattispecie la cessione esulasse dagli atti di un'ordinaria amministrazione, pertanto, _____ avrebbe dovuto approvarla. E tale autorizzazione avrebbe reso superflua quella dell'autorità tutoria (Egger in: Zürcher Kommentar, 2^a edizione , n. 7 in fine e 8 ad art. 419 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4^a edizione, pag. 425 n. 1137 in fine). Se non che, per essere chiamato ad approvare un atto di amministrazione straordinaria, il curatelato dev'essere in grado di valutare adeguatamente il contenuto e la portata del medesimo (B iberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 2^a edizione, n. 17 ad art. 419). In concreto la Delegazione tutoria di _____ aveva istituito la curatela amministrativa il 17 maggio 1999 perché il cattivo stato di salute impediva ormai ad _____ di curare i suoi affari per il tramite del figlio, tanto più che le relazioni tra i familiari risultavano particolarmente tese (act. 20, allegato P). Che nel marzo del 2000 tale situazione si fosse modificata non consta. Anzi, tra il maggio del 1999 e il febbraio del 2000 la curatrice ha visitato _____ tre volte, constatando che questa nemmeno la riconosceva (act. 25, 2^o allegato, pag. 2 a metà). Agli atti figura invero un brevetto notarile del 7 marzo 2002 (n. 1234) in cui il dott. _____ di _____ attesta che quel giorno _____ aveva reiteratamente dichiarato di “non volere la persona che attualmente si occupa delle di lei pratiche amministrative, contabili e finanziarie, volendo che tale compito sia demandato esclusivamente al di lei figlio” (act. 27, allegato). Che la curatelata continuasse a desiderare l'amministrazione della propria sostanza per mezzo del figlio ancora non significa tuttavia – e da lungi – ch'essa fosse in grado di provvedere ai propri affari, né tanto meno ch'essa capisse il significato e la portata della cessione.

E. 10

A torto agli appellanti sostengono dipoi che la cessione andasse annullata perché di ordine generale, il credito ceduto non essendo sufficientemente determinato o determinabile. L'atto riguardava bensì “qualsiasi ragione di credito [che] possa eventualmente sussistere a qualsiasi titolo a favore di _____ verso il signor AP 1 e la signora A _____ (ora comunione ereditaria)” (sopra, lett. C). A parte il fatto però che nella prospettiva dell'art. 164 CO il credito ceduto non deve necessariamente esistere già al momento della cessione, come non deve necessariamente essere individuata al momento della cessione la persona del cessionario (è possibile cedere anche un credito futuro o firmare una cessione in bianco: Kramer/Schmidlin in: Berner Kommentar, edizione 1986, n. 76 all'introduzione generale del CO), in concreto l'oggetto della dichiarazione firmata il 29 marzo 2000 dalla curatrice non lasciava spazio al dubbio. Verso AP 1 e A _____ la curatelata aveva solo due ordini di pretese: la spettanza di complessivi fr. 68 300.– evocata dianzi e quella di fr. 110 000.– prospettata da CO 2 (consid. 7). Che tali crediti fossero effettivi rimaneva da chiarire, onde la locuzione “[che] possa eventualmente sussistere” figurante nella cessione. La portata della cessione, in ogni modo, era determinabile senza equivoco.

E. 11

Gli appellanti asseriscono infine che, firmando la nota cessione, la curatrice ha delegato a CO 2 un compito di sua esclusiva incombenza. La tesi è speciosa. Per tacitare debiti e riscuotere crediti il curatore può far capo a tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico, compresa la possibilità di una cessione. Decisivo è ch'egli operi nell'interesse del curatelato. E che nella fattispecie l'operazione tornasse a vantaggio di _____, la quale così facendo conseguiva due obiettivi convergenti, è già stato spiegato (consid. 8).

E. 12

Se ne conclude che, non fosse divenuto privo d'interesse giuridico, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto. I costi del giudizio odierno vanno perciò a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 2, che ha formulato osservazioni all'appello postulando la conferma della decisione impugnata, merita un'equa indennità per l'inconveniente occasionatole dalla procedura. Non è il caso invece di attribuire ripetibili alla curatrice, che si è rimessa al giudizio della Camera (di regola chi si rimette a giudizio non rischia l'addebito di oneri processuali, ma nemmeno può contare su ripetibili), né a C_____ o alla Commissione tutoria regionale, che non hanno presentato osservazioni all'appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a CO 2, sempre con vincolo solidale, fr. 200.– a titolo di indennità. Non si assegnano altre ripetibili. 3. Intimazione: – ; – ; – ; – ; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.